

ISTITUTO (/ISTITUTO/) MAGAZINE (/MAGAZINE/)



(/index.html)

CATALOGO (/CATALOGO/)



SCUOLA (/TRECCANISCUOLA/)

Contratto di deposito

LIBRI (/TRECCANILIBRI/)

ARTE (/TRECCANIARTE/)

di Enrico Camilleri - Diritto on line (2021)

Crea un ebook con questa voce | Scaricalo ora (0) (/ebod/configure)
TRECCANI CULTURA (/CULTURA/)

Condividi  (https://twitter.com/home?

status=https://www.treccani.it/enciclopedia/contratto-di-deposito_(Diritto-on-line)/) 

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?ACQUISTA (/EMPORIUM/)

https://www.treccani.it/enciclopedia/contratto-di-deposito_(Diritto-on-line)/) 

(https://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=https://www.treccani.it/enciclopedia/contratto-di-deposito_(Diritto-on-line)/)

Contratto di deposito

Abstract

Il contratto di deposito consente al depositante di trasferire – gratuitamente o verso corrispettivo - ad altri la detenzione di un bene mobile affinché questi sia vincolato a custodirlo per un determinato periodo di tempo, assumendosene gli oneri e rispondendo di eventuali danneggiamenti, come del suo perimento o smarrimento, salva la prova di un agire diligente. Riferibile tipicamente ai soli beni mobili, il tipo del deposito tratteggia comunque un modello di responsabilità che consente ampio margine di

applicazione analogica anche a contratti (tipici o atipici) aventi ad oggetto lo scopo di custodia di beni immobili, nonché a fattispecie (atipiche) nelle quali la custodia risulti in realtà strumentale ad altre prestazioni (ad esempio il contratto di ormeggio o di consegna dell'autovettura in autofficina per la riparazione).

PUBBLICITÀ

Compra ora

1. NOZIONE E MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO

Il contratto di deposito (art. 1766 c.c.), la cui autonomia di fattispecie si afferma *iure praetorio* già nel diritto romano classico, costituisce il tipico congegno giuridico mediante il quale un soggetto (depositante) affida ad altri

(depositario) la custodia di un dato bene mobile e questi a ciò si obbliga, oltre che a restituire la cosa nel tempo prestabilito, ovvero a semplice richiesta dell'altra parte (art. 1770, co. 1, c.c.).

La specifica indicazione normativa circa la natura (mobile) del bene che è possibile fare oggetto della prestazione di custodia consente pacificamente di annettere allo spettro dell'operazione anche i mobili registrati e le universalità di mobili nonché, più in generale, di assumere come non rilevante il distinguo tra cose consumabili e non.

Non altrettanto, evidentemente, può dirsi per i beni immobili, la custodia dei quali può trovare semmai cornice in altri congegni negoziali, tipici o atipici (dal contratto d'opera al cd. portierato), cui pure sono tuttavia applicabili in via analogica molte delle disposizioni che compongono il tipo deposito e che puntellano i termini dell'obbligo di custodire, delimitando la connessa responsabilità. Esclusi dal raggio di azione del deposito devono, inoltre, ritenersi anche i beni immateriali, siccome insuscettibili di quella relazione fisica (detenzione) che è funzionale alla custodia.

Una considerazione a sé meritano invece il bene danaro e più in generale le cose fungibili, se ed in quanto siano date in deposito ma con facoltà del depositario di servirsene; quando ciò si verifichi si profila in realtà il sub-tipo del deposito irregolare (art. 1782 c.c.), il cui tratto caratteristico può ravvisarsi nel trasferimento della proprietà dei beni in capo al depositario, che avrà infatti – analogamente a quel che avviene sotto le insegne del contratto di mutuo – l'obbligo di restituire al depositante il *tantundem eiusdem generis*, pur senza che ciò importi uno slittamento causale sul terreno del prestito (nella specie, di consumo), connotandosi infatti lo stesso deposito irregolare nel segno della preordinazione al risultato della "custodia", seppure da intendere come conservazione e sicurezza della restituzione di un equivalente quantitativo e di genere rispetto a quanto depositato.

Figura diversa è il deposito cd. alla rinfusa, in cui cose omogenee, provenienti da diversi depositanti, vengono custodite dal depositario in un'unica massa. Tradizionalmente questa è considerata ancora una figura di deposito regolare (quindi senza trasferimento della proprietà delle cose), caratterizzata da una particolare modalità di custodia e dal fatto che l'obbligo di restituzione è assolto mediante il *tantundem* e non con le stesse cose consegnate dal depositante. Tuttavia, in mancanza di apposite clausole, la giurisprudenza presume che il deposito in massa di cose fungibili abbia carattere di deposito irregolare e conferisca al depositario la facoltà di servirsi delle cose stesse (Cass. civ., sez. III, 23.8.2011, n. 17512).

Determinante già ai fini del perfezionamento del deposito, prima ancora che della fisionomia del vincolo e della definizione delle posizioni reciproche delle parti, risulta la consegna della cosa: è ancora una volta la norma definitoria (art. 1766 c.c.) a fissare questo aspetto, indicando nel deposito il contratto con cui «una parte riceve dall'altra una cosa mobile». Da tempo, tuttavia, la giurisprudenza ha aperto a ipotesi di *traditio ficta* (p.e. la consegna delle chiavi dell'auto, per le successive operazioni di parcheggio, a un dipendente dell'albergo: Cass. civ., sez. III, 12.03.2010, n. 6048).

Per altro verso, non può escludersi che superi uno scrutinio di meritevolezza *ex art. 1322 c.c.* l'interesse delle parti ad un perfezionamento bensì consensuale del contratto (evidentemente atipico), allorché esse convengano – di norma in una cornice relazionale contraddistinta da onerosità – che l'una si obblighi a consegnare il bene all'altra, la quale a sua volta (per l'appunto, verso corrispettivo) si obbliga invece a custodirlo e poi restituirlo.

L'ipotesi dovrà considerarsi poi normale nei casi in cui il servizio di deposito sia offerto da un'impresa che svolga professionalmente la relativa attività (nel qual caso si avranno anche, di solito, sottotipi di deposito, talora con carattere di contratto misto, non espressamente previsti dal codice civile: parcheggio, ormeggio, rimessaggio, stoccaggio, ecc. La necessità della *traditio rei* va letta

quale retaggio dell'essere quello dei rapporti di amicizia o cortesia il terreno storicamente elettivo del deposito, talché il momento della consegna vale(va) a cristallizzare ed esteriorizzare la genesi del vincolo giuridico.

Gratuita o meno che sia l'operazione, resta in ogni caso, alla stregua della citata previsione legislativa (art. 1766 c.c.), che solo attraverso la consegna, cui si accompagna la materiale ricezione della cosa, il depositario possa ritenersi vincolato alla prestazione di custodia, da attuare secondo diligenza (art. 1768 c.c.).

Il contratto di deposito mostra, in altri termini, di appartenere a pieno titolo, nel nostro ordinamento, alla categoria dei contratti reali; pertanto, unicamente in dipendenza e a partire dalla avvenuta consegna del bene potrà dirsi concluso il negozio e generate le obbligazioni da esso scaturenti. Obbligazioni gravanti in capo al depositario e solo eventualmente anche in capo al depositante, innanzitutto - ma non solo - a seconda della natura onerosa o meno del vincolo.

Se, infatti, in capo all'*accipiens* sorge sempre e comunque l'obbligo principale di custodia, in uno con i doveri accessori di protezione del bene (a fronte di urgenti circostanze sopravvenute), con l'obbligo di restituzione dei frutti percepiti nonché di restituzione della cosa depositata; a carico del depositante, invece, potrà generarsi l'obbligo al pagamento del corrispettivo, per il caso in cui il deposito risulti oneroso, nonché quello altrettanto eventuale - benché non dipendente da un predicato causale, quanto dal concreto svolgersi del rapporto - concernente il rimborso di spese eventualmente affrontate e/o l'indennizzo per eventuali perdite cagionate dal deposito stesso (art. 1781 c.c.).

Si deve ulteriormente precisare che, secondo la giurisprudenza, è configurabile anche un contratto (oneroso) di messa a disposizione di spazi senza obbligo di custodia (così Cass., SS.UU., 28.6.2011, n. 14319, con riguardo all'istituzione,

da parte dei comuni, di aree di sosta a pagamento, qualora l'avviso "parcheggio incustodito" sia esposto in modo adeguatamente percepibile).

2. L'ALTERNATIVA TRA FISIONOMIA GRATUITA E ONEROSA

Come si è già ricordato, tratto storicamente caratteristico del deposito è quello della sua gratuità, ancora oggi fatto oggetto di una presunzione relativa (art. 1767 c.c.) e legato alla tradizionale cornice delle relazioni amicali e fiduciarie in genere; stante, tuttavia, il processo di progressiva mercantilizzazione che ha interessato la fattispecie, o meglio stante la sua attrazione progressiva ad ambiti propriamente di mercato, si è pervenuti alla più sofisticata opzione consacrata nel codice del '42.

In esso è infatti tratteggiata una fisionomia in realtà doppia del contratto, nel senso cioè di potenzialmente gratuita quanto onerosa e a misura della quale risulta in parte diversificata la stessa disciplina applicabile, in punto di diligenza cui il depositario è chiamato nell'eseguire la prestazione di custodia (art. 1768 c.c.) e di configurazione della sua eventuale responsabilità, senza dire poi che la dimensione onerosa porta con sé l'attingibilità dei tipici rimedi generali, apprestati per i contratti a prestazioni corrispettive.

La presunzione di gratuità può essere vinta con qualunque mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni semplici; il codice individua comunque due ipotesi la cui prova è ritenuta idonea allo scopo della inferenza di un carattere retribuito del deposito: la "qualità professionale del depositario" ovvero il ricorrere di "altre circostanze", tra le quali si è soliti annoverare ad esempio il collegamento eventualmente sussistente tra il deposito e altro contratto oneroso. Secondo la giurisprudenza consolidata, per superare la presunzione di gratuità, non basta

l'esercizio, da parte del depositario, di una attività economica qualsiasi, ma è necessario che egli eserciti un'attività abituale di custodia (da ultimo Trib. Pordenone, 5.7.2019, in *Pluris*).

Giova del resto sottolineare come giusta la presa d'atto del mutato scenario di impiego della fattispecie (i.e. la cornice delle relazioni di mercato) e la evocata, possibile, qualità professionale del depositario giustifichino l'annoverarsi del deposito tra i contratti potenzialmente di impresa, ossia legati al tipico svolgimento dell'attività imprenditoriale, come del resto non manca di venire esplicitato dallo stesso legislatore allorché disciplina i sotto-tipi del deposito in albergo e del deposito nei magazzini generali (artt. 1783 e 1787 c.c.).

3. LA CAUSA DEL DEPOSITO

La nozione codicistica di deposito (art. 1766 c.c.) evidenzia con chiarezza la centralità assunta, nella fattispecie, dalla terna "consegna-custodia-restituzione".

È tuttavia la sola custodia che ammonta a fulcro causale del contratto, giacché è in vista di essa che si consegna la cosa al depositario, il quale poi è tenuto a restituirla una volta adempiuta la prestazione custodiale per il tempo prestabilito o comunque ritenuto utile dal depositante.

La circostanza che la disciplina del tipo deposito esponga la custodia quale obbligazione a carico del depositario ha ingenerato talvolta qualche equivoco interpretativo circa la pregnanza di questa in punto di causa, essendo vero, in effetti, che l'obbligazione di custodire risulta comune a molti paradigmi contrattuali, nei quali procede sempre in uno con l'obbligazione restitutoria o di consegna della cosa.

Tuttavia, detto già della preordinazione, nello schema del deposito, del detenere rispetto al custodire, gli è che nel mentre è la prestazione di restituzione/consegna che altrove (per esempio nei contratti c.d. restitutori ovvero in quelli traslativi) giustifica quella – prodromica – di custodia del bene (arg. *ex art.* 1177 c.c.), nel deposito il nesso tra tali due momenti risulta esattamente ribaltato, nel senso cioè che in esso si restituisce perché si è già custodito.

Nel deposito, in altri termini, l'attribuzione ad altri della custodia del bene, o meglio l'assunzione da parte dell'*accipiens* dell'obbligazione custodiale, connota in senso causale l'intero contratto, gratuito o oneroso che sia. Ed infatti, in tanto la consegna iniziale della cosa si giustifica in quanto con essa il depositante consegue il risultato di allontanare il bene da sé per un certo tempo, affidandone ad altri cura e conservazione, sicché sarà piuttosto il dover restituire a porsi in posizione ancillare e spiegarsi in virtù dell'esaurimento di quella preminente finalità.

Questa precisa connotazione funzionale della fattispecie risulta d'altra parte corroborata anche alla stregua della norma che consente al depositante di fissare le modalità stesse del custodire altrui (art. 1770 c.c.), potendo svolgere non soltanto un ruolo di conformazione preventiva, ma altresì di vigilanza *in itinere* sul suo espletamento; basti dire che ammonta a preciso obbligo del depositario dare pronto avviso al depositante allorché circostanze urgenti richiedano – per la miglior preservazione della incolumità del bene – di custodire secondo modalità diverse da quelle prestabilite (art. 1770, co. 2, c.c.) ed è ancora il depositante a potere reagire a modifiche (comunicategli ma) non gradite o più in generale a condotte dell'altra parte, integranti violazione dei doveri di conservazione.

Ciò, attivando specifici rimedi quali la risoluzione del contratto, in caso di deposito oneroso, ovvero richiedendo l'immediata restituzione del bene depositato, n caso di deposito gratuito, stante del resto la decadenza del

debitore-depositario dal beneficio del termine eventualmente convenuto a suo favore (ex art. 1771 c.c.), ai sensi dell'articolo 1804 c.c., qui ritenuto analogicamente applicabile.

4. LA PRESTAZIONE DI CUSTODIA: CONTENUTI ED ESECUZIONE

Come detto, la prestazione principale riposta a carico del depositario risiede nella custodia del bene del quale si è conseguita la detenzione. Non si danno però contenuti minimi specifici in ordine a tale condotta, bensì un generico vincolo all'osservanza della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.) ed un rimando per il resto alle determinazioni del depositante, in ordine ad esempio alla possibilità o meno che il depositario possa servirsi del bene o darlo in deposito a terzi.

Meglio definiti sono, semmai, i cd. obblighi accessori pure gravanti in capo al depositario, essi stessi correlati alla esecuzione della prestazione principale (di custodia). Si tratta di obblighi di tempestiva informazione laddove – per circostanze urgenti – la custodia si eserciti in modo difforme da quanto convenuto (art. 1770, co. 2, c.c.) e dell'obbligo di restituzione dei frutti (art. 1775 c.c.).

A questi, per l'appunto oggetto di espressa previsione legislativa, se ne possono poi aggiungere di ulteriori, discendenti dal canone di buona fede e via via enucleati dalla giurisprudenza, quali il dovere di provvedere a riparazioni necessarie ed urgenti ai fini della migliore custodia, ovvero quello di mantenere il riserbo su notizie apprese in ragione del contratto.

Il quadro che si trae, in definitiva, fatto salvo quanto espressamente convenuto dai contraenti, rimanda la concreta determinazione dei contenuti del *facere* di custodia alla diversa natura del bene, al suo valore nonché al tenore gratuito o oneroso del rapporto; e tale variabilità di contenuti si riverbera pienamente nella flessibilità del metro della diligenza cui il depositario è chiamato: diligenza del buon padre di famiglia, da apprezzare però con minor rigore allorché il deposito sia gratuito, senza che ciò implichi una pressoché totale deresponsabilizzazione del depositario e la esclusione di ogni responsabilità pure per colpa lieve, bensì unicamente una attenuazione del danno risarcibile in caso smarrimento o perimento del bene.

Il legislatore del 1942 ha, in definitiva, scelto di abbandonare ogni riferimento alla c.d. diligenza concreta o *quam suis rebus*, viceversa presente nel codice civile abrogato, prediligendo un parametro tanto astratto quanto medio di diligenza prescritta al depositario. Va da sé, comunque, pure a prescindere da specifiche disposizioni rinvenibili nel tipo deposito, che la diligenza richiesta sarà più elevata in corrispondenza di una qualificazione professionale del depositario, venendo cioè a riferirsi allo standard richiesto per lo svolgimento di quella data attività professionale (arg. ex art. 1176, co. 2, c.c.).

5. L'OBBLIGAZIONE RESTITUTORIA

Logicamente e cronologicamente successiva alla custodia è, poi, la restituzione del bene, essa stessa integrante una obbligazione riposta a carico del depositario.

Di là dalla specifica richiesta avanzata dal depositante – sempre che non sussista un termine a beneficio del depositario - o dallo spirare del termine concordato (art. 1771, co. 1, c.c.) è lo stesso *accipiens* a potere in ogni tempo richiedere che

il depositante riprenda in carico il bene, a meno che non si sia in presenza di un termine nell'interesse di quello (art. 1771, co. 2, c.c.).

Il diritto di credito (del depositante) relativo alla riconsegna della cosa (art. 1771, co. 1, c.c.) risulta soggetto peraltro a prescrizione ordinaria, con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Deve scorgersi, tuttavia, per il caso in cui la richiesta restitutoria provenga dal depositario, una precisa obbligazione a carico del depositante, consistente nel dover ricevere il bene, talché è pacifico che anche il ritardo nell'adempimento di tale obbligo generi una responsabilità per danni.

Specifiche regole dispositive regolano, inoltre, il luogo della restituzione, fissato in quello ove il bene doveva custodirsi (art. 1774 c.c.), la imputazione delle relative spese a carico del depositante (art. 1774, co. 2, c.c.), la legittimazione attiva a ricevere del solo depositante o della persona da questi indicata (art. 1777, co. 1, c.c.), il ricorrere di una pluralità di depositanti (art. 1772 c.c.) o di un terzo interessato al deposito, il cui consenso è in tal caso determinante acciocché il depositario possa liberarsi restituendo al depositante, per lo meno quante volte quello stesso terzo abbia comunicato alle parti del contratto di deposito di aderirvi (art. 1773 c.c.); in certi casi il consenso del terzo interessato è ritenuto necessario anche in mancanza di sua espressa adesione: p.e. nel caso in cui il deposito sia dichiaratamente effettuato a garanzia di un credito del terzo (Cass. civ., sez. I, 20.9.2013, n. 21608).

Il debito di restituzione non è compensabile con i crediti eventualmente vantati dal depositario al rimborso delle spese o alla corresponsione di un corrispettivo (art. 1246, co. 1, n. 2, c.c.). Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, il diritto di ritenzione che, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, co. 3, c.c.).

Nel mentre, infatti, la compensazione produce un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l'esercizio della ritenzione semplicemente posticipa l'adempimento dell'obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato può essere accostato a quello dell'eccezione di inadempimento, la quale presuppone una corrispettività – e simultaneità d'adempimento – tra le due prestazioni che non ricorre invece tra restituzione e compenso.

Una trasformazione dell'obbligazione restitutoria primaria nell'obbligo succedaneo di restituzione del corrispettivo è poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – in relazione al caso in cui l'erede del depositario abbia, in buona fede, alienato il bene a terzi (art. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva di quella medesima obbligazione l'acquisita conoscenza, da parte del depositario medesimo, che il bene gli appartenga (art. 1779 c.c.)

6. I PROFILI DI RESPONSABILITÀ

L'adempimento della prestazione restitutoria segna inesorabilmente, oltre che il momento estintivo del rapporto, anche la verifica della sua esatta esecuzione.

Il legislatore prende in esame l'ipotesi in cui, perduta la detenzione del bene e dunque verificatosi un inadempimento assoluto del *facere* di custodia, il depositario non possa neppure adempiere l'obbligazione susseguente di restituzione (art. 1780 c.c.).

È in tal caso previsto che il depositario si liberi da ogni vincolo (restitutorio) e vada esente da responsabilità, quante volte provi che la perdita detenzione sia conseguenza di un fatto a lui non imputabile, così chiaramente rimandandosi ai

termini della condotta diligente del debitore, alla stregua di quel medesimo nesso che, sul piano del rapporto obbligatorio in generale, lega gli artt.1176 e 1218 c.c.

Quanto dire, in tema di deposito, che la perdita della detenzione – con ciò intendendo vuoi le ipotesi di sottrazione, vuoi quelle di distruzione del bene – integrerà causa non imputabile di inadempimento delle obbligazioni di custodia e restituzione se, provatone il fatto determinativo, il debitore avrà altresì dimostrato l'esorbitanza della previsione/prevenzione di questo, rispetto allo sforzo richiestogli ed effettivamente profuso.

Se ne ha del resto ampia riprova prestando attenzione all'indirizzo giurisprudenziale ormai divenuto largamente maggioritario. A fronte dell'onere probatorio in capo al depositante, consistente nel mero riscontro circa l'avvenuta consegna della cosa e dei danni subiti dall'inadempimento (dell'obbligazione di custodia), quello viceversa addossato al depositario, onde poter conseguire la liberazione, non potrà limitarsi alla dimostrazione del proprio agire diligente, ma dovrà includere anche la prova dell'accadimento – per esempio il furto – che abbia privato della detenzione del bene, nonché della sua non imputabilità, seppur da apprezzare alla stregua del grado di diligenza prescritto (cfr. Cass. civ., sez. III, 28.10.2014, n. 22807).

Soluzione analoga, in termini di valutabilità delle cause non imputabili sulla base dello sforzo diligente, esigibile dal depositario, vale anche in presenza di inadempimento parziale della prestazione di custodia, qual è quello che si registra laddove semplici danneggiamenti – e non anche smarrimento o distruzione – siano occorsi al bene, senza che quindi ne sia interdetta la restituzione.

Pur versandosi al di là del raggio di azione della regola dettata dall'art. 1780 c.c., non si ravvisano ragioni per escludere che il depositario inadempiente possa andare esente da responsabilità, provando che i danneggiamenti siano stati

frutto di cause a sé non imputabili, avuto ancora una volta riguardo allo sforzo diligente richiestogli ed effettivamente profuso.

Indiscutibile, invece, è la responsabilità dell'*accipiens* per i danni arrecati alla cosa, quante volte la causa di inesatta esecuzione della prestazione risulti a sé imputabile, salva semmai una minor misura del risarcibile rispetto a quella normalmente spettante per perdita totale del bene.

Sempre stando, poi, alla lettera dell'art. 1780 c.c., il depositario che pure possa ritenersi liberato dalla propria obbligazione contrattuale sarà comunque tenuto a dare tempestiva notizia dell'accaduto (perdita della detenzione) al depositante, sotto pena di risarcimento del danno, pure non riconducibile, per presupposti ed entità, alla misura risarcitoria conseguente all'inadempimento delle obbligazioni principali (di custodia e restituzione).

L'immediata denuncia ammonta, infatti, ad obbligazione accessoria di protezione del patrimonio del depositante, analoga ad altre già esaminate ed aventi del pari contenuto di facere informativo (per es. l'art. 1770 c.c.); consegue però che il suo eventuale inadempimento non potrà che generare una responsabilità limitata, sotto il profilo del *quantum debeatur*, ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata o intempestiva comunicazione.

Può escludersi, invece, che il depositario sia implicitamente tenuto a promuovere un'azione di reintegrazione o comunque ad attivarsi per il recupero della cosa.

Giova infine precisare che, rispetto a questo complessivo regime di responsabilità *ex recepto*, mentre saranno certo possibili clausole di esonero convenute dalle parti, seppure entro i limiti dettati dall'art. 1229 c.c., troverà

viceversa applicazione l'art. 1341 c.c. per clausole limitative predisposte unilateralmente da un contraente, dovendo esse infatti intendersi come vessatorie.

Tale ultimo profilo ha trovato particolare riscontro nella prassi giurisprudenziale, in relazione alla regolamentazione di aree comunali destinate a sosta oraria dei veicoli. Mentre infatti la mera istituzione di un'area con sosta a pagamento (*ex art. 7 c. strada*) non integra in sé gli estremi del cd. contratto atipico di parcheggio, e non genera dunque le obbligazioni di custodia che ne sono effetto naturale; diversamente varrà quante volte quell'area risulti uopo recintata ed affidata alla gestione di una società.

Identificandosi qui giusto un contratto di parcheggio, se per un verso la mera introduzione del veicolo nell'area integrerà già il perfezionamento del contratto; per l'altro, ogni limitazione della responsabilità dovrà passare per le forme dettate dall'art. 1341 c.c., salvo che all'esterno del parcheggio stesso – accessibile, per esempio, mediante ritiro di un biglietto e superamento di sbarra di accesso – non sia ben visibile l'avviso «non custodito», così da rendere già la relativa offerta al pubblico completa e chiara sotto il profilo informativo.

Al medesimo statuto – specie in termini di responsabilità e sue limitazioni – si farà capo in relazione a fattispecie contrattuali atipiche, ove la causa di custodia si fonda con altre, in vista di un più complesso assetto di interessi ed in cui la prestazione di custodia rivesta una posizione in un certo senso strumentale rispetto a diverse prestazioni: questo, per esempio il caso del contratto di ormeggio, di rimessaggio di natante, di consegna dell'autovettura ad un'officina per la sua riparazione.

7. DEPOSITO IN ALBERGO E NEI MAGAZZINI GENERALI (CENNI)

Tipiche varianti di impresa del contratto di deposito sono il deposito in albergo (art. 1783 ss. c.c.) e quello nei magazzini generali (art. 1787 ss. c.c.).

Entrambe le fattispecie sono contrassegnate da una naturale connotazione onerosa, funzionali come sono svolgimento di attività economiche organizzate; esse risultano inoltre accomunate da una deviazione rispetto al paradigma generale di riferimento (deposito) consistente in ciò, che mettono capo ad un regime aggravato di responsabilità *ex recepto*. Laddove infatti, come si è avuto modo di illustrare in precedenza, la valorizzazione del raccordo sistematico tra gli artt. 1176 e 1218 c.c., in generale, e tra gli artt. 1768 e 1780, in particolare, rende possibile che il depositario vada esente da responsabilità, provando che le cause di inadempimento totale o parziale non gli siano imputabili, ciò non risulta viceversa possibile rispetto ai due sotto-tipi considerati, nei quali si registra, anzi, giusto un appiattimento tendenziale delle cause non imputabili (di inadempimento) a fatti obiettivi, esterni alla prestazione ed alla capacità di controllo del debitore (caso fortuito e forza maggiore); appiattimento che si è inteso viceversa temperare in relazione al regime generale dell'inadempimento delle obbligazioni.

L'albergatore è così responsabile – sino a cento volte il valore di quanto sia andato distrutto o deteriorato – per le cose semplicemente portate in albergo (art. 1783 c.c.) e dunque pure non tecnicamente a lui consegnate, né ricadenti in una sua diretta ed immediata capacità di controllo; incorrerà, invece, in una responsabilità illimitata – ossia tale da addossargli un onere risarcitorio pari all'integrale valore del bene smarrito, sottratto o andato distrutto – per quanto gli sia stato affidato in custodia (art. 1784, comma 1, n. 1, c.c.), salva la prova che distruzione o sottrazione dei beni siano dovuti, oltre che allo stesso cliente ovvero alla natura della cosa, per l'appunto a forza maggiore (art. 1785, co. 1, n. 2, c.c.) e sempre però che il cliente non dimostri a sua volta che l'*interitus rei* sia dipeso da colpa dell'albergatore (art. 1785 *bis*, c.c.).

La disciplina del deposito in albergo è estesa espressamente (art. 1786 c.c.) a case di cura e ad altri stabilimenti che forniscono (insieme ad altri) servizi di alloggio ed è anche applicata per analogia a contratti aventi ad oggetto i servizi delle carrozze-letto ferroviarie (Cass. civ., sez. III, 19.12.2014, n. 26887).

Analogamente, nel deposito presso magazzini generali, la cui disciplina degli artt. 1787 ss. c.c. pure va integrata con le regole speciali di carattere pubblicistico (d.lgs. 6.8.2012, n. 147) e per lo più di carattere regolamentare che presiedono alla istituzione ed all'esercizio di tale attività, è riposta a carico dell'impresa la responsabilità per la conservazione delle merci depositate, a meno che non sia provato che perdita, il calo o l'avaria delle stesse non derivino, oltre da natura delle merci, da vizi o imballaggio delle stesse, da caso fortuito.

FONTI NORMATIVE

Artt. 1176, 1177, 1218, 1229, 1246, 1322, 1341, 1766, 1767, 1768, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1780, 1781, 1782, 1783, 1787, 1804, 2671, c.c.; art. 7 d.lgs 30.4.1992, n. 285 (c. strada); d.lgs. 6.8.2012, n. 147.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Cottino, G., *Caso fortuito (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, 377 ss.;
Dalmartello, A. - Portale, G.B., *Deposito (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, 236 ss.; Galasso, A., *Mutuo e deposito irregolare*, Milano, 1968; Galasso, A. - Galasso, G., *Deposito*, in *Dig. civ.*, V, Torino, 1988, 253 ss.; Galli, A., *La responsabilità dell'albergatore tra regole economiche e responsabilità ex recepto*, in

Danno e responsabilità, 1999, 401 ss.; Majello, U., *Custodia e deposito*, Napoli, 1958; Mastropaolo, F., *Il deposito*, in *Tratt. Rescigno*, XII, Torino, 1985, 443 ss.; Mastropaolo, F., *Custodia. I. Disciplina privatistica*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1988; Natoli, U., *I contratti reali*, Milano, 1975; Salomoni, A., *La responsabilità del custode per la perdita della detenzione del bene ricevuto*, in *Resp civ. e prev.*, 2014, 1435 e ss.; Scalisi, A., *Il contratto di deposito*, in *Comm. c.c. Schlesinger*, Milano, 2011; Schlesinger, P., *Recensione a U. Majello, Custodia e deposito*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I, 407; Senigaglia, R., *La rilevanza contrattuale dell'obbligazione di custodire nei contratti misti a struttura complessa*, in *Contratti*, 2011, 329 ss.; Simonetto, E., *Deposito irregolare*, in *Dig. civ.*, V, Torino, 1988, 279 e ss.; Zuddas, E., *Deposito*, in Palazzo, A. – Mazzaresse, S., a cura di, *I contratti gratuiti*, in *Tratt. Rescigno-Gabrielli*, Torino, 2008, 383 ss.; Zuddas, G., *Il deposito in albergo e nei magazzini generali*, Torino, 2006.

Pubblicità

INDICE

- 1 Nozione e modalità di perfezionamento**
- 2 L'alternativa tra fisionomia gratuita e onerosa**
- 3 La causa del deposito**

- 4 La prestazione di custodia:
contenuti ed esecuzione
 - 5 L'obbligazione restitutoria
 - 6 I profili di responsabilità
 - 7 Deposito in albergo e nei
magazzini generali (cenni)
- FONTI NORMATIVE**
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE



(<https://emporium.treccani.it/it/libri/collana-visioni/cento-luoghi-di-versi-un-viaggio-in-italia>)

Pubblicità

VOCABOLARIO

contratto di inserimento
(/vocabolario/contratto-di-inserimento_%28Neologismi%29/)

contratto di inserimento loc. s.le m. Contratto di lavoro finalizzato a inserire o reinserire un lavoratore in un'impresa, attraverso un progetto individuale di adattamento delle sue competenze professionali al contesto lavorativo dell'impresa stessa....

contratto di governo
(/vocabolario/contratto-di-governo_%28Neologismi%29/)

contratto di governo loc. s.le m. Accordo sottoscritto da formazioni politiche di diverso orientamento sulla base di punti programmatici condivisi, come premessa vincolante di un'alleanza di governo. ♦ Il contratto stipulato tra federazione e comunisti,...

Pubblicità

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati |
Partita Iva 00892411000

f (<https://www.facebook.com/treccani>) **🐦** (<https://twitter.com/Treccani>)
📺 (<https://www.youtube.com/user/TreccaniChannel>) **📷** (<https://instagram.com/treccanigram>)

Contatti (</footer/contatti/>) | Redazione (</footer/redazione.html>) |
Termini e Condizioni generali (/footer/termine_condizioni.html) |
Condizioni di utilizzo dei Servizi (</footer/condizioni.html>) | Informazioni sui Cookie (</footer/cookies.html>) |
Trattamento dei dati personali (</footer/privacy.html>)